

N. ____/____ REG.PROV.CAU.
N. 01950/2018 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia

(Sezione Terza)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 1950 del 2018, proposto da

rappresentato e difeso dall'avvocato _____ in
domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il
suo studio in _____

contro

Ministero della Giustizia, in persona del legale rappresentante pro tempore,
rappresentato e difeso dall'Avvocatura dello Stato, domiciliata ex _____

Commissione Esaminatrice Concorso Abilitazione Avvocato 2017- Corte Appello
Milano, Commissione Esaminatrice Concorso Abilitazione Avvocato 2017- Corte
Appello Roma, Commissione Centrale Concorso Abilitazione Avvocato 2017 -
Presso Ministero della Giustizia, Viii Sottocommissione Concorso Abilitazione
Avvocato 2017 - Presso Corte Appello Roma non costituiti in giudizio;

per l'annullamento

previa sospensione dell'efficacia,

-della mancata ammissione del ricorrente all'esame orale per l'abilitazione alla professione di avvocato - sessione 2017 – indetto con D.M. 19.07.2017 e pubblicato in G.U. n. 64 il 25.08.2017; della comunicazione n. 3, ricevuta il 22 giugno 2018, avente ad oggetto l'esito negativo delle prove scritte; dell'elenco dei candidati ammessi all'orale, visionabile dal 25 giugno 2018, nella parte in cui non include il ricorrente; del verbale senza numero di riferimento del 15.05.2018 dell'VIII Sottocommissione esaminatrice presso la Corte d'Appello di Roma, con cui gli elaborati contrassegnati dal n. 2350 sono stati ritenuti insufficienti nel parere di diritto penale e nell'atto giudiziario in materia penale, con votazione di 28/50; nonché di ogni altro atto a questi connesso, conseguente, consequenziale o presupposto, ancorché non conosciuto dal ricorrente

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero della Giustizia;

Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;

Visto l'art. 55 cod. proc. amm.;

Visti tutti gli atti della causa;

Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 12 settembre 2018 i

per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto che non sussiste la probabilità di un esito favorevole della causa tenuto conto che in particolare che:

-sussiste il principio di fungibilità tra membri effettivi e membri supplenti delle commissioni dell'esame di abilitazione all'esercizio della professione di avvocato, con la possibilità di sostituzione di ciascun componente da parte di altro componente, tra l'altro anche senza alcun riguardo alla qualifica professionale posseduta dai singoli componenti, considerato peraltro che essi non sono portatori

di interessi settoriali, in relazione al preminente interesse pubblico alla più sollecita definizione della procedura abilitativa (Cons. Stato sez. IV 21 aprile 2017 n. 1873; Sez. IV, 8 febbraio 2017, n. 558; Sez. IV, 21 ottobre 2016, n. 4406);

- non è possibile desumere l'irragionevole ristrettezza dei tempi di correzione degli elaborati in base ad un computo presuntivo dato dalla suddivisione della durata di ciascuna seduta per il numero dei partecipanti o degli elaborati esaminati, considerata l'impossibilità, di norma, di stabilire quali di essi abbiano fruito di maggiore o di minore considerazione (Tar Milano, ord 1068 del 8 settembre 2016; Cons. Stato sez. II n. 247 del 1° febbraio 2017; idem sez. IV n. 5137/2015);

- ai fini della motivazione, il voto numerico è pienamente sufficiente, tenuto conto della sufficienza dei criteri generali relativi alla correzione degli elaborati, che non richiedono da parte delle sottocommissioni alcuna ulteriore specificazione (Corte Costituzionale 8 giugno 2011, n. 175; Cons. Stato sez. IV 17 luglio 2017 n. 3480; sez. V, 26 maggio 2015, n. 2629; sez. IV, 23 maggio 2016, n. 2110; sez. IV, ordinanza 29 luglio 2016, n. 3141; sez. IV, 27 settembre 2016, n. 3946; sez. IV, ordinanza 4 novembre 2016, n. 4952; sez. IV, 8 febbraio 2017, n. 558) né avendo alcun rilievo l'assenza di segni di correzione, laddove al contrario solo se la commissione ritenga di apporre sottolineature o segni può ammettersi la valutazione della loro coerenza con affermazioni, concetti e principi espressi nell'elaborato (Cons. Stato n. 3480/2017 cit.);

- non emergono elementi di manifesta illogicità e irragionevolezza della votazione attribuita alle 3 prove (20, 20 e 16 nell'atto di penale);

Le spese della fase cautelare seguono la soccombenza;

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Terza) Respinge l'istanza cautelare.

Condanna il ricorrente al pagamento delle spese della fase cautelare in favore dell'Amministrazione intimata che si liquidano in complessivi euro 2.000

(duemila), oltre oneri accessori di legge.

La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 12 settembre 2018 con l'intervento dei magistrati:

Ugo Di Benedetto, Presidente, Estensore

Stefano Celeste Cozzi, Consigliere

Valentina Santina Mameli, Primo Referendario

IL PRESIDENTE, ESTENSORE

Ugo Di Benedetto

IL SEGRETARIO